



523

TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 80-1/2022 P.U. ad istanza di
Giorgio Salemme , , rappresentato e difeso

dall'Avvocato Mascolo Francesco;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti provvedimenti;

letta, in particolare, la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del
C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 20 Ottobre 2022 e la
relazione dell'OCC, dott. Francesco Carfora, come specificata in data 10 Novembre 2022;

rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che alcuna
osservazione è pervenuta;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

letto l'art. 70 C.C.I.I.:

pronuncia la seguente

SENTENZA

Salemme Giorgio ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli
artt. 67 ss. del C.C.I.I. al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui versa.

L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata:

- dal debito di euro nei confronti di Banca il;
- dal debito di euro 0 nei confronti di s Npl investing spa;
- dal debito di euro nei confronti della tra srl;
- dal debito di euro nei confronti della

Il nucleo familiare, fino alla avvenuta in data 2 Dicembre 2014, era composto da 4
persone (.....), come

evidenziato nello stato di famiglia storico, attualmente Salemme Giorgio è unico componente. Il



ricorrente lavora a _____ lì presso la società I _____ g Srl, a tempo indeterminato, con un reddito netto annuo di circa euro 20.720, con la qualifica di impiegato amministrativo. Inoltre, non è titolare di beni immobili ma solo di un bene mobile registrato, ossia un'autovettura per uso personale e familiare.

Rappresenta l'istante che la causa del sovraindebitamento è da ascrivere agli eventi legati alla sua sfera familiare e coniugale. In particolare, l'esposizione debitoria con le società finanziarie è stata determinata dalle spese contratte per il matrimonio, dall'acquisto dell'immobile abitativo, dalla perdita del lavoro della moglie e dalla successiva separazione con la stessa.

La proposta ai creditori prevede il soddisfacimento degli stessi nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per la tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione (compensi dell'OCC e del difensore) ed il pagamento del 7% di quelli chirografi in 6 anni; più nello specifico vengono previste n. 12 rate semestrali da euro 1.598,00 per un importo complessivo di euro 19.178.

In particolare il pagamento complessivo risulta così ripartito:

- euro 3.730 per l' OCC dott. Francesco Carfora;
- euro 3.370 per il difensore Avv. Francesco Mascolo;
- euro 129,00 per la Banca _____ il;
- euro 10.093,00 per _____ s;
- euro 462,00 per _____ srl;
- euro 1.395,00 per _____ spa.

Tanto premesso e passando al merito della proposta, occorre da subito evidenziare che parte ricorrente riveste la qualità di "consumatore" ovvero di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali", secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. e) del C.C.I.I.

Il ricorrente versa, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., rappresenta presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.



Ancora va ritenuto, alla luce dell'istruttoria svolta, che il debitore non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", nel senso che la situazione di sovraindebitamento in cui è incorso il proponente è da ritenersi incolpevole, in considerazione della natura dei debiti contratti, delle spese correnti e della situazione; ed invero, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC è emerso che le cause che hanno portato il ricorrente nella situazione di sovraccarico debitorio sono rinvenibili nelle sue vicende di carattere personale. Egli, più nello specifico – come attestato nella relazione del gestore della crisi -, ha stipulato finanziamenti bancari perché spinto dalla necessità di sostenere la sua famiglia e per le esigenze di quest'ultima, come quella rappresentata dalla necessità di ristrutturare, per esigenze abitative, la casa familiare non di proprietà (come si evince dai contratti di finanziamento della casa di via ... e della casa di via ...); ma in particolare l'indebitamento è sorto in conseguenza dei tentativi di chiudere le precedenti posizioni debitorie con l'ulteriore accesso a nuovo finanziamento (nel dettaglio, in data 10 settembre 2013 ha stipulato un contratto di finanziamento con la banca ... al fine di estinguere precedenti finanziamenti); va aggiunto che la pressione finanziaria è aumentata con la nascita delle due figlie e, soprattutto, con la perdita del lavoro da parte della moglie nell'anno 2007, eventi poi culminati con la separazione dalla moglie nel 2018 con previsione di un mantenimento a carico del ricorrente Salemme per l'importo di euro 800 mensili (oltre spese straordinarie).

La proposta che, come visto, prevede il pagamento integrale delle spese della procedura nonché il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari, deve ritenersi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in cui, come indicato dal gestore nella propria relazione, stante l'infruttuosità di ogni eventuale tentativo di recupero coattivo del credito, atteso che l'istante non è titolare di beni immobili utilmente aggredibili.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano presentato da Giorgio Salemme.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Salemme Giorgio, come in atti generalizzato

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale, nel rispetto della normativa sulla privacy, e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori secondo le modalità indicate nel piano omologato. Si comunichi.

IL GIUDICE DELEGATO



Dottor Francesco Paolo Feo

Dot. Elisabetta Garzo
Nota 21/4/2023
Jef

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

